
Sommario

IL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI INVENTARI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME: INDICAZIONI NORMATIVE E SUPPORTI TECNICO-PROCEDURALI SU COME REDIGERLO E COME APPROVARLO	2
LETTERA DI TRASMISSIONE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	3
FAC-SIMILE DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	4
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI INVENTARI	7
TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	8
TITOLO II - CONSEGNETARIO	8
TITOLO III - CARICO E SCARICO INVENTARIALE	10
TITOLO IV - CUSTODIA DEL MATERIALE DIDATTICO-TECNICO E SCIENTIFICO DEI LABORATORI E OFFICINE	14
TITOLO V - LE OPERE DELL'INGEGNO E LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE	15
TITOLO VI - NORME FINALI	16

IL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI INVENTARI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME: INDICAZIONI NORMATIVE E SUPPORTI TECNICO-PROCEDURALI SU COME REDIGERLO E COME APPROVARLO

a cura di Salvatore Gallo - DSGA

Il D.l. 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107", dedica il Titolo III alla gestione patrimoniale - beni e inventari. All'art. 29, comma 3, prevede che "[...] ciascuna Istituzione Scolastica approvi, con delibera del Consiglio d'istituto, il proprio regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle altre norme generali vigenti in materia..." ed altresì stabilisce che "...il predetto regolamento contiene disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari, ai sensi dell'articolo 31, comma 5 secondo Linee Guida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed è trasmesso all'Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente [...]".

Va rilevato, in primis, come il disposto normativo appena ricordato costituisca per le Istituzioni Scolastiche un obbligo specifico di adozione di un proprio Regolamento interno per la gestione del patrimonio e degli inventari. Nel testo normativo del D.l. n. 129/2018, tale obbligo di adozione risulta essere l'unico a cui il legislatore ha voluto dare coerenza nel porlo a carico delle scuole nella complessiva discipli-

na della materia amministrativo-contabile che ha regolato.

Bisogna, dunque, che le Istituzioni Scolastiche predispongano tale atto regolamentare interno con la finalità di delineare una disciplina organica relativa alla gestione patrimoniale dei beni e degli inventari, onde assicurare uniformità di comportamento e di procedimento in materia, rendere omogenee le risultanze inventariali e, in ultima analisi, rendere efficaci ed efficienti le attività di vigilanza e di controllo sulle modalità di amministrazione dei beni stessi.

La predisposizione del testo del Regolamento interno dovrà essere fatta sulla scorta delle regole di cui al D.l. n. 129/2018 tenendo conto, altresì, di quanto previsto dalle C.M. MIUR prot. n. 8910 del 1° dicembre 2011, C.M. MIUR prot. n. 2233 del 2 aprile 2012 e, da ultimo, C.M. MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019.

A nostro parere, è opportuno soffermarsi sulle seguenti novità introdotte da quanto previsto nello specifico dal Titolo III del D.l. n. 129/2018, rispetto al testo in argomento dell'abrogato D.l. n. 44/2001:

1. è stata ridefinita la disciplina relativa alla gestione patrimoniale dei beni e degli inventari delle Istituzioni Scolastiche, volta a garantire maggiore omogeneità nelle procedure di inventariazione (artt. 29-35);
2. al fine di valorizzare l'autonomia delle singole Istituzioni

Scolastiche e recependo una prassi già diffusa e in precedenza non cristallizzata dal D.l. 1° febbraio 2001, n. 44, è stata demandata ad apposito Regolamento del Consiglio d'istituto l'adozione di una disciplina interna relativa alla gestione del patrimonio e degli inventari;

3. tale Regolamento deve contenere anche disposizioni per la gestione dei beni non soggetti ad iscrizione negli inventari, secondo le Linee Guida del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La disamina appena illustrata va necessariamente integrata, per la migliore accezione e la susseguente corretta e tempestiva procedimentalizzazione dell'obbligo per le Istituzioni Scolastiche di adottare il regolamento "de quo", con l'indicazione tratta dalla C.M. MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019, che chiarisce come tale obbligo debba ritenersi vigente anche antecedentemente all'adozione delle Linee Guida di cui sopra al punto 3.

Attiene infine alla competenza del Consiglio d'istituto l'adozione del Regolamento, finalizzato alla disciplina interna relativa alla gestione del patrimonio e degli inventari attraverso l'approvazione dello stesso con una specifica delibera "ad hoc".

Come di consueto abbiamo ritenuto valido proporre all'atten-

zione delle Istituzioni Scolastiche, impegnate a dare seguito al più volte sopra ricordato obbligo di dotarsi di una propria disciplina per la gestione del patrimonio e degli inventari, un modello di tale Regolamento interno redatto secondo la vigente normativa di legge e in linea con le indicazioni fornite dalle sopra citate Cir-

colari Ministeriali che, dal 2011 al 2019, hanno fatto il punto sull'argomento.

Abbiamo altresì ritenuto utile redigere e mettere a disposizione dell'utenza anche un fac-simile della delibera di approvazione del Regolamento interno "de quo", da adottarsi da parte del Consiglio d'istituto.

Con l'auspicio di aver comunque fornito, senza alcuna pretesa di esaustività, un supporto atteso dalle Istituzioni Scolastiche nel segno della tradizionale vicinanza all'attività e all'impegno dalle stesse profuso nell'espletamento quotidiano degli adempimenti di competenza, è gradito porgere a tutti l'augurio di buon lavoro.

INTESTAZIONE DELLA SCUOLA

Data _____

prot n. _____

All'Ufficio Scolastico Regionale per _____

c.a. Direttore Generale

PEC: _____

**Oggetto: regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari.
Trasmissione delibera e regolamento.**

Preg.mo Direttore Generale,

trasmetto, ai sensi e per gli effetti del disposto normativo di cui all'art. 29, comma 3 del D.I. n. 129/2018, quanto segue:

- Delibera n. _____ del _____
- Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari.

Distinti saluti.

Lì, _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

N. _____ DEL _____

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____
 alle ore _____ presso la sala riunioni dell Istituzione Scolastica autonoma “ _____
 _____” di _____, si è riunito
 il Consiglio d'istituto in seduta ordinaria a seguito della convocazione del Presidente prot. n. _____
 del _____ notificata a mezzo _____ a tutti i consiglieri
 in carica, così come iscritti nel sotto riportato elenco:

n.	cognome e nome del consigliere	componente	presente	assente
1		Dirigente Scolastico		
2		personale docente		
3		personale docente		
4		personale docente		
5		personale docente		
6		personale docente		
7		personale docente		
8		personale docente		
9		personale docente		
10		genitori		
11		genitori		
12		genitori		
13		genitori		
14		personale ATA		
15		personale ATA		
16		allievi		
17		allievi		
18		allievi		
19		allievi		

Il Presidente sig. _____, verificato che la presenza
 di n. _____ consiglieri su 19 garantisce il raggiungimento numero legale, dopo aver chiamato
 ad assumere le funzioni di segretario verbalizzante il consigliere _____,
 dichiara regolarmente costituita l'assemblea ed aperta la seduta per discutere e deliberare sui se-
 guenti argomenti iscritti all'ordine del giorno:

1) Approvazione del Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari, ai sensi di quanto disposto dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 all'art. 29, comma 3;

2) _____

3) _____

4) _____

Alla riunione partecipa – con espresso riferimento al primo punto all'o.d.g. – il Direttore SGA _____
_____ su invito del Presidente e del Dirigente Scolastico.

... omissis ...

Sul primo argomento all'o.d.g., "Approvazione del Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari ai sensi di quanto disposto dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 all'art. 29 comma 3", il Presidente cede la parola al Dirigente Scolastico che illustra in maniera ampia ed esaustiva quanto previsto in materia dal D.I. n. 129/2018 e dall'atto regolamentare all'uopo predisposto per l'approvazione da parte del Consiglio d'istituto. Il testo del regolamento è stato predisposto in collaborazione con il Direttore SGA, che sull'argomento è titolare di specifiche funzioni e responsabilità.

Il Presidente, sentito il Dirigente Scolastico, dopo aver espresso la propria personale condivisione sulla ratio e la sostanza del Regolamento proposto, apre la discussione ricordando che il testo è stato messo a disposizione dei Sigg. Consiglieri dal _____ al _____ presso l'ufficio del _____ (Dirigente/DSGA/segreteria).

Intervengono nella discussione i seguenti Consiglieri _____

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

SENTITI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico, nonché la discussione che ne è seguita;

VISTO l'art. 21, Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37;

LETTA la bozza del "Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari" predisposta dal DS in collaborazione con il DSGA e composta da _____ pagine e n. 16 articoli su ciascuno dei quali i Consiglieri presenti hanno espresso voto, così come di seguito indicato;

- consiglieri presenti e votanti n. _____
- voti favorevoli: n. _____
- voti contrari: n. _____
- astenuti n. _____

DELIBERA

1. di approvare il “Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari” composto da 16 articoli in _____ pagine che si allega in copia integrale alla presente delibera, per esserne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del “Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari” nel sito web istituzionale dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole.

Sarà cura del Dirigente Scolastico provvedere alla trasmissione della presente delibera, unitamente al “Regolamento per la gestione del patrimonio e degli inventari” all’Ufficio Scolastico Regionale per _____ ai sensi e per gli effetti del disposto normativo di cui all’art. 29, comma 3, del D.l. n. 129/2018.

delibera n. _____ **del** _____

... omissis ...

firmato: IL SEGRETARIO

firmato: IL PRESIDENTE

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

Si attesta che l’estratto riportato in epigrafe è conforme al testo verbalizzato.

data _____

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Il Dirigente Scolastico

dott. _____

prof. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente Scolastico certifica che il verbale del Consiglio d’istituto in cui è riportata anche la deliberazione di cui il presente è estratto conforme, è stata pubblicata nel sito web istituzionale dell’Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole in data _____

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Presidente del Consiglio d’istituto da parte di chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nel sito web istituzionale dell’Istituzione Scolastica www._____

Elasso tale termine senza la presentazione di reclami, la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 giorni o con ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

data _____

Il Dirigente Scolastico

prof. _____

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEGLI INVENTARI

(D.l. n. 129 del 28 agosto 2018, art. 29, comma 3)

(delibera di approvazione del Consiglio di Istituto n. _____ del _____)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'art. 21, Legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento all'art. 1, comma 143;
VISTO il D.l. 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento all'art. 29, comma 3;
VISTA la C.M. MIUR prot. n. 8910 del 1° dicembre 2011;
VISTA la C.M. MIUR prot. n. 2233 del 2 aprile 2012;
VISTA la C.M. MIUR prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. _____ del _____

ADOTTA

il seguente Regolamento contenente specifiche istruzioni per la gestione del patrimonio e degli inventari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 3 e disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari di cui al art. 31, comma 5 del D.l. n. 129 del 28 agosto 2018.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Definizioni

TITOLO II - CONSEGnatARIO

- Art. 3 - Consegnatario, sostituto consegnatario, sub-consegnatario
Art. 4 - Passaggi di gestione

TITOLO III - CARICO E SCARICO INVENTARIALE

- Art. 5 - Classificazione categorie inventariali
Art. 6 - Carico inventariale
Art. 7 - Valore dei beni inventariati
Art. 8 - Ricognizione dei beni
Art. 9 - Aggiornamento dei valori e rinnovo delle scritture
Art. 10 - Eliminazione dei beni dall'inventario
Art. 11 - Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili
Art. 12 - Utilizzo dei beni al di fuori dell'istituto

TITOLO IV - CUSTODIA DEI MATERIALI E VENDITA DEI BENI

- Art. 13 - Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico di laboratori ed officine

TITOLO V - LE OPERE DELL'INGEGNO E LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

- Art. 14 - Opere dell'ingegno
Art. 15 - Proprietà industriali

TITOLO VI - NORME FINALI

- Art. 16 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. L'oggetto del presente Regolamento è costituito dalle procedure di registrazione inventariale secondo quanto previsto e regolato in materia dal D.I. n. 129 del 28/8/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche e dalle circolari Ministeriali citate in premessa.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì le procedure di carico e scarico dei beni, nonché le modalità di ricognizione e di aggiornamento dei beni stessi.
3. Il presente Regolamento, infine, detta disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nel presente Regolamento si intendono per:
 - a) **“beni mobili”**: oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici e allo svolgimento delle attività istituzionali della scuola, ossia arredi, attrezzature, strumenti scientifici e di laboratorio, ed ogni altro oggetto assimilabile a quelli indicati;
 - b) **“beni immobili”**: edifici, terreni e fabbricati di proprietà della scuola;
 - c) **“beni mobili registrati seguendo le norme del Codice Civile”**: beni di locomozione e trasporto come le navi, gli aeromobili, gli autoveicoli e motoveicoli;
 - d) **“beni mobili fruttiferi”**: Titoli di Stato affidati in custodia all'Istituto Cassiere;
 - e) **“consegnatario”**: a norma dell'art. 30, comma 1 del D.I. n. 129/2018 si intende il DSGA per i beni mobili. Per quelli immobili il consegnatario è il DS;
 - f) **“utilizzatore”**: fruitore di materiali destinati dal consegnatario per l'uso, l'impiego o il consumo;
 - g) **“docenti affidatari”**: i docenti che rispondono del materiale affidatogli art. 35, comma 1, D.I. n. 129/2018;
 - h) **“macchinari per ufficio”**: beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l'automazione di compiti specifici;
 - i) **“mobili e arredi per ufficio”**: oggetti per l'arredamento di uffici allo scopo di rendere l'ambiente funzionale rispetto alle sue finalità;
 - j) **“impianti e attrezzature”**: complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento di una attività;
 - k) **“hardware”**: macchine connesse al trattamento automatizzato di dati;
 - l) **“materiale bibliografico”**: libri, pubblicazioni e materiale multimediale;
 - m) **“opere dell'ingegno”**: software, pubblicazioni ed altri beni;
 - n) **“proprietà industriale”**: marchi ed altri segni distintivi.

TITOLO II - CONSEGnatARIO

Articolo 3 - Consegnatario, sostituto Consegnatario, sub-Consegnatario

1. Le funzioni di consegnatario dei beni mobili di proprietà dell'Istituzione Scolastica sono svolte dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) pro-tempore.
2. Il consegnatario è personalmente responsabile dei beni assunti in consegna, nonché di qualsiasi danno che possa derivare da sue azioni od omissioni.
3. Il consegnatario ha l'obbligo di segnalare, di richiedere o di ordinare interventi di manutenzione, di custodia e di conservazione, nonché di indicare i beni che vengono trasferiti dalla collocazione originaria per dare luogo a utilizzazioni diverse o a cura di strutture o di operatori diversi da quelli originari.
4. Il DSGA pro-tempore, in qualità di consegnatario, ferme restando le responsabilità del Dirigente Scolastico in materia, provvede a:
 - a) conservare e gestire i beni dell'Istituzione Scolastica;
 - b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo;
 - c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio;

- d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici;
 - e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale;
 - f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi;
 - g) assicurare la tenuta dei registri inventariali;
 - h) predisporre l'applicazione delle etichette inventariali su ciascun bene mobile;
 - i) compilare le schede indicanti i beni custoditi in ciascun vano e la relativa esposizione all'interno del vano stesso;
 - j) effettuare la ricognizione ogni cinque anni e la rivalutazione dei beni inventariati con cadenza decennale;
 - k) istruire i provvedimenti di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti, da ordinarsi direttamente o da richiedersi agli uffici competenti;
 - l) procedere con la denuncia di eventi dannosi fortuiti o volontari e relativa segnalazione ai competenti uffici.
5. Il Dirigente Scolastico nomina, con proprio provvedimento, l'Assistente Amministrativo incaricato della sostituzione del consegnatario in caso di assenza o impedimento temporaneo. Salvo casi eccezionali da motivare, l'Assistente Amministrativo incaricato è il sostituto del Direttore SGA per tutte le funzioni spettanti al Direttore stesso.
6. Il Dirigente Scolastico, in caso di particolare complessità e di dislocazione dell'Istituzione Scolastica su più plessi avrà la facoltà di nominare uno o più sub-consegnatari che rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni intervenute durante l'esercizio finanziario redigendo all'uopo apposito prospetto.
Al verificarsi dell'eventualità di dislocazione dell'Istituzione Scolastica su più plessi, il Dirigente Scolastico procederà, se possibile, ad individuare quali sub-consegnatari i referenti/responsabili di plesso. I consegnatari ed i sub-consegnatari non possono delegare, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.
7. Il consegnatario dei beni immobili è il Dirigente Scolastico. In caso di assenza o impedimento temporaneo, la funzione viene esercitata dal Dirigente incarico della reggenza o dal docente collaboratore individuato come sostituto del Dirigente.

Articolo 4 - Passaggi di gestione

1. Quando il Direttore SGA cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante in presenza del Dirigente Scolastico e del Presidente del Consiglio di Istituto.
2. L'operazione di passaggio di consegne è effettuata entro 60 giorni dalla cessazione dell'ufficio del DSGA consegnatario uscente e deve risultare da apposito processo verbale nel quale devono essere sinteticamente riportati la tipologia, la quantità e il valore complessivo dei beni inventariati esistenti al momento della consegna.
3. Quando il Dirigente Scolastico cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne dei beni immobili avviene mediante ricognizione materiale degli stessi in contraddittorio con il Dirigente subentrante in presenza del Presidente del Consiglio di Istituto e con l'assistenza del Direttore SGA. L'operazione di passaggio è effettuata entro 60 giorni dalla cessazione dell'ufficio del Dirigente consegnatario uscente.
4. Nelle circostanze di cui ai precedenti commi dovessero emergere discordanze tra la situazione di fatto e quella di diritto, è necessario darne conto in modo esplicito, indicando, se conosciute, le relative giustificazioni.
5. La mancata formalizzazione del passaggio può dar luogo, ricorrendone i presupposti, ad ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile.
6. Rientra nella competenza del Dirigente Scolastico il potere di emettere il provvedimento formale di discarico dei beni nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico dei soggetti eventualmente individuati responsabili. Nel suddetto provvedimento deve essere riportato, per ciascun bene mancante, la descrizione, gli elementi registrati in inventario e la motivazione del discarico.

TITOLO III - CARICO E SCARICO INVENTARIALE

Articolo 5 - Classificazione categorie inventariali

1. Per la classificazione inventariale si fa riferimento agli inventari e alle categorie stabilite dal D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 all'art. 31 e dalla C.M. n. 8910 del 1/12/2011.
2. I beni costituenti il patrimonio delle Istituzioni Scolastiche si iscrivono in distinti inventari per ciascuna delle seguenti categorie:
 - a) beni mobili;
 - b) beni di valore storico-artistico;
 - c) libri e materiale bibliografico;
 - d) valori mobiliari;
 - e) veicoli e natanti;
 - f) beni immobili.
3. Per ciascuno dei beni come sopra classificati trovano applicazione le disposizioni previste dal Codice Civile in combinato disposto con le indicazioni specifiche, di cui alla Circolare Ministeriale n. 8910 del 1° dicembre 2011.
4. Per ogni bene si indica:
 - il numero di inventario e la data di iscrizione;
 - la specie e il numero del documento che dà diritto al carico o allo scarico (fattura, autorizzazione all'alienazione ecc.);
 - la provenienza o la destinazione del bene;
 - la descrizione del bene in maniera da essere facilmente individuabile;
 - Il valore di carico o di scarico, che va riportato nelle colonne generali di carico e di scarico e nella colonna corrispondente alla categoria del bene;
 - eventuali ricavi da alienazioni;
 - eventuali osservazioni ed annotazioni.

Articolo 6 - Carico inventariale

1. Si iscrivono nell'inventario i soli beni mobili che:
 - non hanno carattere di beni di consumo;
 - non sono fragili e non si deteriorano facilmente;
 - sono di valore superiori a € 200,00 (duecento euro), IVA compresa.
2. Al fine di evitare una inventariazione parziale si adotta il criterio dell' "universalità di mobili" secondo la definizione dell'art. 816 del Codice Civile (*...è considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria...*). Nell'inventariare unità composte quali studi o postazioni informatiche, si tiene conto del complesso degli elementi attribuendo un unico numero d'inventario all'universalità.
3. Al fine di consentire eventuali discarichi parziali di beni, è possibile attribuire un sottostante numero d'ordine identificativo agli elementi che compongono l'universalità indicandone il valore.
4. Per quanto attiene i beni immobili che dovessero far parte del patrimonio dell'Istituzione Scolastica, dovranno essere annotati nell'apposito registro:
 - tutti i dati catastali;
 - il valore e l'eventuale rendita annua;
 - l'eventuale esistenza di diritti a favore di terzi;
 - la destinazione d'uso e l'utilizzo attuale.
5. Per i beni di valore storico-artistico, si dovrà curare una corretta conservazione dei documenti che attestino l'avvenuta stima del valore nonché ogni altro elemento necessario, utile, per una puntuale identificazione delle caratteristiche del bene in ordine alla sua specifica qualificazione.
6. L'inventario dei libri e del materiale bibliografico dovranno essere seguite modalità di tenuta analoghe a quelle previste per gli altri beni mobili.
7. Per i valori mobiliari (titoli), si procederà alla loro registrazione specificandone:
 - la tipologia;

- il valore;
 - l'emittente;
 - la scadenza.
8. Il comma 4 dell'art. 31 stabilisce che: "I beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi, pubblici o privati, concessi a qualsiasi titolo alle Istituzioni Scolastiche, sono iscritti in appositi e separati inventari, con l'indicazione della denominazione del soggetto concedente, del titolo di concessione e delle disposizioni impartite dai soggetti concedenti". Tali soggetti conservano elenchi numerati, l'inventario di questi arredi ed una copia viene inviata alla Scuola e sottoscritta dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA, che è anche il consegnatario dei beni stessi.
 9. I beni mobili sono oggetto di inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio della scuola a seguito di acquisto, donazione, manufatto dalla scuola o altro e sono oggetto di cancellazione dall'inventario nel momento in cui cessano di far parte del patrimonio dell'Istituzione Scolastica per vendita, per distruzione, per perdita o per cessione.
 10. All'atto dell'acquisizione o della cancellazione di ciascun elemento del patrimonio devono essere trascritte, negli inventari di cui al predente art. 5, le caratteristiche fondamentali di:
 - descrizione;
 - classificazione;
 - consistenza;
 - valore;
 - destinazione;
 - collocazione;
 - responsabilità.
 11. Ogni bene deve essere iscritto in inventario secondo l'ordine cronologico di acquisizione.
 12. Ogni bene mobile inventariato deve essere provvisto di apposita etichetta contenente i dati identificativi del bene stesso, il consegnatario provvede all'applicazione dell'etichetta inventariale sul bene acquisito.
 13. Gli inventari contengono la registrazione dei fondamentali elementi identificativi dei singoli beni patrimoniali secondo l'ordine temporale di acquisizione.
 14. Gli inventari sono gestiti sulla base di apposite scritture registrate mediante supporto informatico (specifico software) idoneo a garantirne un'agevole utilizzazione a fini contabili, amministrativi, gestionali e di programmazione.
 15. I beni inventariali possono essere utilizzati in luoghi diversi da quelli previsti dalla ordinaria collocazione. In tal caso i movimenti d'uso saranno annotati in apposite schede.
Per luogo di collocazione si intende lo spazio fisico interno ad un fabbricato.
 16. Non sono oggetto di inventariazione:
 - i beni che per loro natura sono destinati a deteriorarsi rapidamente;
 - i beni di modico valore, nonché le loro parti di ricambio e accessori;
 - i beni di valore pari o inferiore a 200 euro IVA compresa;
 - i bollettini ufficiali;
 - le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi genere;
 - i libri destinati alle biblioteche di classe.
 17. Tutti i sopra indicati beni che non sono oggetto ad inventariazione, tuttavia, devono:
 - essere conservati nei luoghi di utilizzo;
 - essere registrati nelle apposite schede presenti in ogni locale della scuola;
 - comparire nel giornale di carico del magazzino.

Articolo 7 - Valore dei beni inventariati

1. Il valore inventariale dei beni attribuito all'atto dell'iscrizione e per le varie categorie elencate deve essere così determinato:
 - prezzo di fattura, IVA compresa, per gli oggetti acquistati compresi quelli acquisiti al termine di locazioni finanziarie o noleggio con riscatto;
 - valore di stima per gli oggetti pervenuti in dono;

- prezzo di copertina per i libri;
 - prezzo di costo per gli oggetti prodotti nei laboratori e officine della scuola.
2. Nel caso di beni di valore storico e artistico, per la procedura di stima deve essere interessata la “Commissione” preposta in seno alla Soprintendenza territorialmente competente.
 3. Il valore dei beni prodotti nell’Istituzione Scolastica sarà determinato considerando unicamente la somma del costo delle componenti, con esclusione del costo della manodopera.
 4. Il valore di mercato per le opere di ingegno andrà determinato procedendo ad apposita stima, ove possibile, tramite fonti certificate e, qualora tale criterio non fosse applicabile, il valore verrà stimato considerando le ore uomo impiegate.
 5. Eventuali titoli e altri valori mobiliari, pubblici e privati, vanno iscritti al prezzo di borsa del giorno precedente la compilazione dell’inventario se il prezzo è inferiore al valore nominale, o al valore nominale se il prezzo è superiore. Va indicata anche la rendita e la data di scadenza.
 6. Ogni variazione in aumento o in diminuzione dei beni deve essere puntualmente annotata in ordine cronologico nell’inventario di riferimento.

Articolo 8 - Ricognizione dei beni

1. In base all’art. 31, comma 9 del D.l. n. 129/2018 ed alla Circolare Ministeriale prot. n. 8910 del 1/12/2011 si procede alla ricognizione dei beni inventariati almeno ogni cinque anni (oppure ogni volta che se ne ravvisi la necessità), mentre al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni si deve procedere almeno ogni dieci anni (oppure ogni volta che se ne ravvisi la necessità).
2. Dette operazioni, in quanto improntate a criteri di trasparenza, vengono effettuate da una Commissione costituita da almeno tre persone, individuate tra il personale docente e ATA in servizio nell’Istituzione Scolastica, nominata con provvedimento del Dirigente scolastico.
3. Le operazioni effettuate dalla Commissione, devono risultare da apposito processo verbale da redigersi in triplice copia, debitamente sottoscritto da tutti i componenti.
Il processo verbale deve contenere l’elencazione di:
 - a) beni esistenti in uso, ivi compresi quelli rinvenuti e non assunti in carico;
 - b) eventuali beni mancanti;
 - c) beni non più utilizzabili o posti fuori uso per cause tecniche da destinare alla vendita o da cedere gratuitamente agli organismi previsti; qualora tale procedura risultasse infruttuosa è consentito l’invio di questi beni alla distruzione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale e di smaltimento.
4. Compilate le operazioni di ricognizione materiale dei beni esistenti, ove necessario, si procede alle opportune sistemazioni contabili in modo da rendere coerente la situazione di fatto con la situazione di diritto.
5. Sulla base delle risultanze del verbale redatto dalla commissione e dopo aver effettuato le opportune operazioni di aggiornamento dei valori dei beni, si procederà alla compilazione del nuovo inventario.

Articolo 9 - Aggiornamento dei valori e rinnovo delle scritture

1. Compilate le operazioni di ricognizione e le eventuali sistemazioni contabili (di cui all’art. 8), la commissione per il rinnovo inventariale, diversa da quella individuata all’art. 34, comma 1, del D.l. n. 129 del 28 agosto 2019, effettuerà l’aggiornamento dei valori dei beni effettivamente esistenti, per la formazione dei nuovi inventari.
2. I valori di tutti i beni mobili saranno aggiornati, osservando la procedura dell’ammortamento stabilita dalla Circolare Ministeriale n. 8910 del 1° dicembre 2011.
3. Tutti i beni acquisiti nel secondo semestre precedente all’anno del rinnovo non saranno sottoposti all’applicazione della procedura dell’ammortamento e all’aggiornamento dei valori.
4. La procedura dell’ammortamento del valore non si applica alle sotto elencate tipologie di beni:
 - beni di valore storico-artistico e preziosi in genere;
 - beni immobili;
 - valori mobiliari e partecipazioni.

5. Il valore dei beni di “valore storico-artistico” e i “beni preziosi” in genere (ad esempio: dipinti, statue, stampe, disegni, incisioni, vasi, arazzi, monete, incunaboli, gioielli, etc.) deve essere determinato utilizzando il criterio della valutazione in base a stima o, se del caso, secondo il valore intrinseco di mercato (ad esempio: oro, argento, pietre preziose, etc.).
6. Il valore dei beni immobili, con l'eccezione dei terreni edificabili, e dei diritti reali di godimento sugli stessi va calcolato in base al valore della rendita catastale rivalutata secondo il procedimento per determinare la base imponibile ai fini dell'imposta municipale unica (IMU).
I terreni edificabili invece sono soggetti a stima.
7. I beni con il valore aggiornato saranno elencati nel nuovo inventario a partire dal numero 1. Su ogni bene materiale sarà posta una targhetta riportante in modo indelebile il nome della scuola, il numero di inventario e la relativa categoria.

Articolo 10 - Eliminazione dei beni dall'inventario

1. Il materiale e i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore, o divenuti inservibili all'uso, sono eliminati dall'inventario con apposito decreto del Dirigente Scolastico nel quale deve essere indicata un'adeguata motivazione dell'avvenuto accertamento di inesistenza di cause di responsabilità amministrativo-contabile oppure, in caso contrario, deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico dei soggetti eventualmente individuati responsabili.
2. Qualora si tratti di eliminazione di materiali e/o beni mancanti per furto, al decreto del Dirigente Scolastico va allegata copia della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza nonché la relazione del DSGA – consegnatario – in ordine alle circostanze che hanno determinato la sottrazione o la perdita dei beni.
3. Qualora si tratti di eliminazione di materiale reso inservibile all'uso sarà necessario allegare al decreto del Dirigente Scolastico il verbale della commissione interna prevista dall'art. 34, comma 1 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018. Tale Commissione è composta da tre unità individuate tra personale docente e ATA, con provvedimento di nomina del Dirigente Scolastico.

Articolo 11 - Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili

1. I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzabili sono ceduti dall'istituzione scolastica, con provvedimento del Dirigente Scolastico, previa determinazione del loro valore calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.
2. La vendita avviene previa emanazione di un avviso d'asta da pubblicare sul sito internet dell'istituzione scolastica e da comunicare agli studenti. La pubblicazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'aggiudicazione della gara sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato.
3. L'avviso d'asta deve contenere il giorno e l'ora in cui avverrà l'aggiudicazione, il prezzo posto a base della gara, nonché le modalità di presentazione delle offerte.
Il prezzo da porre a base d'asta è quello del valore del bene risultante dall'inventario o il valore dell'usato di beni simili.
Le offerte devono essere segrete e devono pervenire all'Istituzione Scolastica in busta chiusa entro la data stabilita.
Nel giorno stabilito per l'asta, sulla base delle offerte pervenute si procede all'aggiudicazione al concorrente che ha offerto il prezzo più alto, superiore o almeno uguale a quello indicato nell'avviso d'asta.
L'asta si conclude con la stesura del verbale di aggiudicazione.
4. Il provvedimento di scarico inventariale dà atto dell'avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione.
5. Nel caso in cui la gara sia andata deserta, i materiali fuori uso per cause tecniche possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito e, in mancanza, destinati allo smaltimento, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.

6. I soli beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre Istituzioni Scolastiche o altri enti pubblici.

Articolo 12 - Utilizzo dei beni al di fuori dell'Istituzione Scolastica

1. I beni mobili agevolmente removibili dalla loro sede o portatili, quali attrezzature di lavoro, calcolatori portatili, telecamere, macchine fotografiche, strumenti audiovisivi di registrazione o di riproduzione o di proiezione, possono essere affidati in consegna, per motivi d'ufficio o a richiesta degli interessati, per l'utilizzo relativo allo svolgimento di attività didattiche o amministrativo-contabili, al personale docente ed ATA in servizio presso dell'Istituzione Scolastica, nonché ad allievi maggiorenni oppure ai genitori di allievi minorenni che ne fossero utilizzatori.
2. L'affidamento potrà avvenire soltanto a seguito di un formale provvedimento, sottoscritto congiuntamente dal DSGA consegnatario e dal Dirigente Scolastico.
3. Qualora tali beni siano utilizzati in via permanente o temporanea da soggetto diverso dal sub-consegnatario, l'utilizzatore assume le prerogative, gli oneri e le conseguenti responsabilità di sub-consegnatario.

TITOLO IV - CUSTODIA DEL MATERIALE DIDATTICO-TECNICO E SCIENTIFICO DEI LABORATORI E OFFICINE

Articolo 13 - Custodia del materiale didattico-tecnico e scientifico e vendita

1. La custodia del materiale tecnico e scientifico dei gabinetti, laboratori ed officine è affidato, su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico, all'inizio di ogni anno scolastico, comunque non oltre il mese di settembre, dal DSGA consegnatario ai docenti utilizzatori, ai docenti tecnicopratici o agli assistenti tecnici assegnati ai vari laboratori dell'Istituzione Scolastica.
2. L'affidamento da parte del DSGA consegnatario ai docenti o tecnici individuati dal Dirigente Scolastico avverrà con la redazione di un apposito processo verbale al quale dovranno essere allegati gli elenchi descrittivi dell'oggetto dell'affidamento compilati in doppio esemplare, debitamente sottoscritti dal DSGA consegnatario e dall'interessato che provvederanno a conservarne ciascuno una copia.
3. Gli affidatari, che dovranno provvedere alla corretta custodia, conservazione e utilizzazione dei beni affidati alla propria responsabilità, assumono i seguenti compiti:
 - conservazione dei beni custoditi nei vani posti sotto il proprio controllo;
 - recupero tempestivo dei beni temporaneamente collocati in spazi affidati ad altri affidatari;
 - richiesta di modifica della collocazione dei beni che siano trasferiti in spazi assegnati ad altri affidatari;
 - richiesta al consegnatario di interventi di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, danneggiati o perduti;
 - denuncia al consegnatario di eventi dannosi fortuiti o volontari.
4. Al termine del periodo di custodia, di norma entro il mese di giugno, l'affidatario dovrà redigere una dettagliata relazione in cui individuerà:
 - le attrezzature che necessitano di essere sostituite perché obsolete;
 - le attrezzature che necessitano di interventi di manutenzione straordinaria;
 - inoltre, farà una proposta motivata su eventuali implementazioni e nuovi acquisti di materiali e strumentazioni.
5. La responsabilità dell'affidatario cessa con la riconsegna dei materiali e delle attrezzature assunte in carico al DSGA consegnatario. Tale adempimento, cui si dovrà provvedere in contraddittorio, dovrà risultare da apposito processo verbale, corredato dagli elenchi descrittivi e della relazione sopracitata, redatto in doppio esemplare, debitamente sottoscritto dal DSGA consegnatario e dall'interessato che provvederanno a conservarne ciascuno una copia.
6. Nell'ipotesi che più docenti o insegnanti debbano avvalersi dei medesimi laboratori, officine o gabinetti, il Dirigente Scolastico procede ad individuare quello al quale affidarne la direzione tra i docenti utilizzatori o ad insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico. Il conferimento del relativo incarico comporta per il destinatario l'affidamento e le responsabilità di cui sopra.

TITOLO V - LE OPERE DELL'INGEGNO E LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 14 - Opere dell'ingegno

1. Le opere dell'ingegno compongono, insieme alle invenzioni industriali ed ai modelli industriali, la categoria delle creazioni intellettuali che l'ordinamento italiano tutela.
2. Il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalità formative istituzionali spetta all'istituzione scolastica, che lo esercita secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
3. È sempre riconosciuto agli autori il diritto morale alla paternità dell'opera, nei limiti previsti dalla normativa di settore vigente.
4. Sono opere dell'ingegno le idee creative che riguardano l'ambito culturale. Indipendentemente dal fatto che esse siano idonee ad essere sfruttate economicamente le opere dell'ingegno sono tutelate con il diritto d'autore.
5. Il diritto d'autore tutela gli elementi dell'opera dell'ingegno che hanno carattere rappresentativo e non l'idea dalla quale hanno origine, il che comporta il sorgere in capo all'autore dell'opera di diritti di natura morale e diritti di natura patrimoniale.
6. Il diritto morale è il diritto dell'autore ad essere riconosciuto ideatore dell'opera. Esso è assoluto, inalienabile e imprescrittibile.
7. Il diritto patrimoniale si estrinseca nel diritto a riprodurre l'opera in più esemplari, nel diritto di trascrizione dell'opera orale, nel diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico, nel diritto di comunicazione, nel diritto di distribuzione, nel diritto di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta, nel diritto di noleggio e di dare in prestito.
Esso si prescrive in settanta anni dalla morte dell'autore, anche se l'opera viene pubblicata postuma. Il diritto patrimoniale d'autore può essere ceduto.
8. L'Istituzione Scolastica può esercitare quanto previsto dalla normativa vigente, per il riconoscimento del diritto d'autore per le opere dell'ingegno prodotte da docenti e allievi durante attività curricolari e extra-curricolari.
9. Le modalità dello sfruttamento delle opere dell'ingegno sono deliberate dal Consiglio di istituto mentre è demandato al Dirigente Scolastico provvedere ad effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del diritto dell'istituto, nonché per il suo esercizio.
10. Ove al Consiglio di Istituto sia pervenuto l'invito, da parte dell'autore o di uno dei coautori dell'opera, ad intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico dell'opere d'ingegno e l'organo collegiale ometta di provvedere in merito adottando specifica delibera entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito è legittimato ad intraprendere autonomamente tali attività.
11. I proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opere d'ingegno spetta in misura pari al 50% all'Istituzione Scolastica mentre il restante 50% è destinato all'autore o ai coautori.

Art. 15 - La proprietà industriale

1. Con l'espressione "proprietà industriale" ci si intende riferire espressamente a marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.
2. Queste categorie sono espressamente previste dal Codice della proprietà industriale ove è precisato che i diritti di proprietà industriale si possono acquistare mediante brevettazione, registrazione o secondo le altre modalità previste dal codice stesso.
In particolare, sono oggetto di brevettazione le invenzioni, modelli di utilità e nuove varietà vegetali mentre sono oggetto di registrazione i marchi, disegni e modelli, topografie dei prodotti a semiconduttori.
3. Il brevetto è un titolo giuridico che assicura al suo inventore o creatore un diritto di utilizzazione esclusiva per un periodo di tempo determinato, che pertanto può impedire ad altri di produrre, vendere o utilizzare l'invenzione senza la sua preventiva autorizzazione.

4. Il lavoratore inventore ha il diritto morale ad essere riconosciuto autore dell'invenzione ma il diritto patrimoniale al rilascio del brevetto viene attribuito, in linea di principio, al datore di lavoro, in questo caso all'Istituzione Scolastica di cui risulta essere dipendente.
5. Il Dirigente dell'Istituzione Scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per l'acquisto del diritto di proprietà industriale dell'istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto.
6. Lo sfruttamento economico dei diritti di proprietà industriale è deliberato dal Consiglio d'istituto. Ove al Consiglio di istituto sia pervenuto l'invito, da parte dell'autore o di uno dei coautori dell'opera, ad intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico del diritto di proprietà e l'organo collegiale ometta di provvedere in merito adottando specifica delibera entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito è legittimato ad intraprendere autonomamente tali attività.
7. I proventi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di proprietà spetta in misura pari al 50% all'Istituzione Scolastica mentre il restante 50% è destinato all'autore o ai coautori.

TITOLO VI - NORME FINALI

Articolo 16 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento, approvato con delibera n. _____ del _____ dal Consiglio d'Istituto, ha natura di atto amministrativo e rappresenta strumento di attuazione del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 – in combinato disposto con le Circolari Ministeriali di cui in premessa.
2. Il presente Regolamento è suscettibile di integrazioni e/o modifiche a seguito dell'emanazione delle linee guida circa le disposizioni in materia di gestione dei beni non soggetti all'iscrizione negli inventari ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale di questa Istituzione Scolastica.
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a far data dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web istituzionale di questa Istituzione Scolastica.
4. Il presente Regolamento è inviato all'USR territorialmente competente ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art. 29, comma 3 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018.

data, _____

Il Dirigente Scolastico
